



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33
SEDUTA PUBBLICA DEL 19.05.2011

**OGGETTO:REGOLAMENTO COLLOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA
MOBILE SU AREE PUBBLICHE**

PRESIDENZA.: Bruno Di Marcantonio.

L'anno duemilaundici, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 17 e segg. nel Palazzo Comunale, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa trasmissione degli inviti giusto prot. n. 39012 del 13/05/2011 come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Elena Palumbo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.

Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
D'ALESSIO Domenico	x				
Marchitti Vittorio	x		Di Carlo Maria	x	
Iulian Mariana	x		Locicero Francesco		x
Tumeo Salvatore	x		Zanlucchi Angelo	x	
Guida Mario		x	Bencivenni Ilaria	x	
Galafate Daniele	x		Boi Roberto	x	
De Angelis Enrico	x		Romualdi Nello		x
Alfano Gennaro	x		Terzo Carmelo Antonio	x	
Gabriele Franco	x		Telesca Michelino		x
Biolcati Rinaldi Michela	x		Nardin Giorgio		x
Davi Luca		x	Izzo Giustino	x	
Di Marcantonio Bruno	x		Chiocca Vincenzo	x	
Petito Giuseppe	x		Longobardi Alfonso	x	
D'Alessandro Alessandro	x		Giovannini Vincenzo	x	
Forconi Mario	x		Consolandi Dario	x	
Caissutti Renzo	x		Federici Carlo		x
				24	7

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.

sono presenti tutti gli assessori

in merito al presente punto all'o.d.g.: "Regolamento collocazione antenne telefonia mobile su aree pubbliche" espone l'assessore Lombardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamate le procedure stabilite agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. L.vo n. 259/2003;
- Considerato che sono pervenute all'amministrazione comunale di Aprilia richieste per l'istallazione di impianti di telefonia mobile su proprietà comunali;
- Ritenuto opportuno pertanto dotarsi di una regolamentazione che disciplini le modalità di concessione degli spazi di proprietà dell'ente rivolgendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica ed al rispetto delle norme vigenti;
- Considerato che è anche opportuno dotarsi anche di uno strumento volto a favorire la localizzazione di siti per le trasmissioni telefoniche in aree appositamente individuate a seguito di una mappatura delle onde elettromagnetiche presenti sul territorio che tenga conto sia della necessità di copertura del territorio sia dei livelli di attenzione individuati dalle norme vigenti ;
- Visto l'apporto dei consiglieri comunali che durante le commissioni consiliari hanno formalizzato alcune osservazioni e suggerimenti;
- Visto l'allegato *"Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare su proprietà comunali"* redatto dal IV Settore che disciplina:
 - il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e/o equiparabili su aree di proprietà dell'amministrazione comunale di Aprilia;
 - le condizioni per la concessione degli spazi;
 - il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche per gli impianti realizzati su aree comunali ;
 - gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione;
 - la destinazione dei proventi.

Considerato che i proventi derivanti dalla concessione dei suddetti spazi verranno utilizzati per la mappatura elettromagnetica del territorio e conseguentemente per l'individuazione di siti idonei alla delocalizzazione degli impianti di trasmissione e per altri interventi ambientali;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 per l'atto di che trattasi in ordine alla regolarità tecnica;

Il testo integrale del dibattito, della discussione degli interventi, di tutti i consiglieri, così come da stenotipia viene inserito nell'originale del presente verbale.

prima della votazione escono i consiglieri Galafate, Boi, Izzo, Longobardi.

Presenti n. 20

Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'approvazione della proposta presentata.

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

Presenti n. 20 Votanti n. 20

favorevoli n. 20 contrari 0

astenuiti 0

visto l'esito della votazione

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto espresso in premessa;
- di approvare il *Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare su proprietà comunali*
- di demandare al responsabile del IV Settore tutti gli atti conseguenti.

Con successiva votazione espressa all'unanimità dei presenti

il Consiglio Comunale

- dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

COMUNE DI APRILIA

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare su proprietà comunali

Approvato con Deliberazione C.C. n. 33 del 19.05.2011

COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare su proprietà comunali

ARTICOLO 1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente:

1. il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti per la telefonia mobile e/o equiparabili su aree di proprietà dell'amministrazione comunale di Aprilia;
2. le condizioni per la concessione degli spazi;
3. il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche per gli impianti realizzati su aree comunali ;
4. gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione;
5. la destinazione dei proventi.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei relativi servizi sanitari e tecnici.

Oltre all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale per la concessione di spazi pubblici i gestori sono tenuti al rispetto delle norme vigenti per l'installazione e per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 2
(Competenze dei Comuni)

1) Sono funzioni di competenza dei Comuni ai sensi della normativa attualmente in vigore, sia il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D. L.vo n. 259/2003, sia la ricezione delle D.I.A. per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt.

ARTICOLO 3
(Principi generali per la localizzazione degli impianti)

1) In riferimento al D.Leg.vo n. 259 del 1/8/2003, art. 86, comma 3, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo D. Leg.vo, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

2) L'installazione della Stazione Radio Base deve comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

3) Gli impianti devono essere progettati curandone l'aspetto estetico in considerazione del contesto

in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti. In tal caso la manutenzione di tali strutture e/o impianti a verde sarà a carico dell'Ente Gestore.

4) Per una immediata identificazione della SRB, è obbligatorio munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo visibile.

5) Qualora venissero emanate nuove norme statali o regionali, le stesse si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 4

(Aree di proprietà comunale da concedere per impianti)

Per quanto concerne la possibilità di concedere spazi di proprietà comunale per l'installazione di impianti di telefonia come sopra descritti, si indicano di seguito alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale ove, preferibilmente, potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare:

- serbatoi idrici,
- impianti sportivi,
- parcheggi pubblici,
- autoparco comunale,
- aree comunali presso la zona artigianale,
- aree cimiteriali,
- edifici pubblici,
- ecocentro
- terreni di proprietà comunale (escluso giardini e pertinenze di edifici).

ARTICOLO 5

(Aree sensibili)

1) Sono da considerarsi aree sensibili e, pertanto, di particolare attenzione nell'ambito della procedura di rilascio dell'atto autorizzativo, le seguenti strutture presenti sul territorio comunale:

- edifici scolastici di ogni ordine e grado compreso le aree esterne di pertinenza;
- ospedale e strutture sanitarie compreso le aree esterne di pertinenza;
- case di riposo comprese le aree esterne di pertinenza;
- chiese o edifici di culto (escluso i cimiteri);

2) Qualora dall'esame dell'istanza presentata per il rilascio dell'autorizzazione, si evinca che l'installazione della SRB interessa le predette aree sensibili (impianto posto ad una distanza inferiore a m.200 da strutture definite sensibili), l'ufficio competente, è obbligato ad attivare la procedura di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 6

(Installazione di impianti in prossimità di aree sensibili)

1) *L'Amministrazione Comunale, in caso di impianti posti ad una distanza inferiore a m.200 da*

strutture sensibili, come definite nel precedente articolo, richiede un monitoraggio continuo delle emissioni o attraverso l'installazione di una stazione di rilevamento fissa o tramite la possibilità di accedere agli spazi in maniera autonoma con propria strumentazione portatile.

Qualora venga riscontrato il superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente, il/i gestore/i è tenuto, a seguito di comunicazione scritta dell'amministrazione comunale, a spegnere immediatamente l'impianto e ad adeguare la potenza di emissione prima della riattivazione dello stesso.

Qualora venga riscontrato il superamento dei valori limite, oltre alle vigenti sanzioni previste dalle normative vigenti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16.

ARTICOLO 7 **(Procedure autorizzative)**

1) L'istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione, è presentata al protocollo comunale o inviata allo Sportello Unico delle attività produttive in forma telematica, corredata dalla documentazione di seguito indicata:

1. Relazione indicante i seguenti dati:

- a) Frequenza e canali di trasmissione utilizzati;*
- b) Numero di celle per impianto;*
- c) Tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti;*
- d) Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;*
- e) Direzioni di puntamento rispetto al Nord geografico;*
- f) Numero di canali per ogni direzione di puntamento;*
- g) Potenza massima per canale al connettore di antenna;*
- h) Diagrammi di irradiazione sul Piano orizzontale e sul Piano verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;*
- i) Guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;*
- l) Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione).*

2. Progetto completo dell'impianto, anche sotto l'aspetto della sicurezza, antincendio, protezione contro le scariche atmosferiche nel rispetto della normativa in vigore;

3. Altitudine e coordinate geografiche del punto zona di installazione;

4. Carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con le caratteristiche altimetriche dell'area;

5. Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne;

6. Carta topografica in scala 1:1.000 (o 1:2.000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle loro destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 300 m. dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al Nord geografico;

7. Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici;

8. Parere Tecnico dell'ARPA (solo in caso di DIA);

9. *Parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. (se in area vincolata e solo in caso di DIA);*
10. *Parere AUSL (solo in caso di DIA);*
11. *Atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'Ente Gestore si impegna a disinstallare l'impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'Autorizzazione di cui al presente regolamento, o non conformi alle disposizioni di legge. Nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento degli impianti già installati va ripresentato l'atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l'obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi.*

ARTICOLO 8 (Provvedimento autorizzatorio)

1) *L'installazione delle SRB è autorizzata dagli uffici competenti del Comune, previo parere da parte dell'A.R.P.A. alla quale va inoltrata contestualmente copia dell'istanza. Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.leg.vo 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza del provvedimento stesso.*

ARTICOLO 9 (controllo e monitoraggio)

1) *Le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, vengono assegnati per competenza in materia all'organismo istituzionalmente preposto (ARPA), con cui l'Amministrazione concorda:*

- *modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica;*
- *numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti e alle modifiche e/o variazioni intervenute.*

L'Amministrazione comunale potrà comunque effettuare attività di controllo e monitoraggio con propri tecnici e propria strumentazione.

2) *Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione di 6 V/m, il Comune impone ai gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa Nazionale e Regionale.*

3) *I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.*

4) *Nel caso in cui l'ARPA rilevi la violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all'Amministrazione Comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.*

5) *E' fatto obbligo al gestore di installare in ogni impianto posto in prossimità di siti sensibili centraline di monitoraggio per il controllo delle emissioni elettromagnetiche o consentire l'accesso a tecnici incaricati dall'amministrazione comunale dotati di strumentazione portatile;*

ARTICOLO 10
(Disposizioni tecniche e limitazioni)

1) Le modifiche di impianti esistenti, installati su aree comunali, sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste nel presente regolamento. Qualora la modifica all'impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di locali adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore provvede alla modifica, previa comunicazione al Comune, all'Arpa e all'Azienda Usl.

ARTICOLO 11
(Concentrazioni delle antenne su una stessa struttura)

1) Al fine di evitare il proliferare di antenne, l'Amministrazione Comunale, richiede agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, regolamentandone la disposizione, così come previsto dalla normativa regionale in materia. La concentrazione delle antenne deve comunque essere tale da garantire il principio di minimizzazione dell'esposizione.

2) Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base è validato da una relazione di ARPA, Azienda USL e Ufficio SUAP del Comune.

3) Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radiobase, ferme restando le forme di controllo previste all'Art.9 del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico. In questo caso le aree pubbliche disponibili costituiscono motivo di precedenza rispetto ad aree private situate nella stessa zona di influenza.

ARTICOLO 12
(Divieti)

1) E' fatto divieto di installare stazioni radio-base e microcelle, sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio individuati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e/o da altri enti preposti alla tutela dei vincoli.

2) Deve essere mitigato, per quanto possibile, l'impatto visivo, e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

ARTICOLO 13
(Procedure di risanamento)

1) Gli impianti esistenti di telefonia mobile ed equiparabili, posti su spazi comunali, che non rispettano le disposizioni del presente Regolamento e la vigente normativa in materia sono ricondotti a conformità ovvero risanati o delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo normativo, a cura dell'Ente Gestore, che sarà informato dall'Ufficio competente.

2) Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere di Arpa ed Azienda Usl

con le modalità di cui alle precedenti norme.

ARTICOLO 14

(uso dei proventi derivanti dalla concessione delle aree comunali)

L'amministrazione comunale utilizzerà i proventi derivanti dalla concessione degli spazi pubblici ai gestori per interventi destinati al miglioramento dell'ambiente e per il miglioramento delle condizioni derivanti dalle emissioni elettromagnetiche.

A tal fine verrà predisposto un piano volto alla mappatura delle emissioni elettromagnetiche dell'intero territorio comunale. Sulla base della suddetta mappatura verrà successivamente predisposta la pianificazione successiva per la razionalizzazione degli impianti e per l'adeguamento di eventuali zone che risultassero fuori norma.

ARTICOLO 15

(Procedure di risanamento su immobili di proprietà privata)

1) La procedura di cui all'articolo 14, qualora evidenziasse ambiti che presentano valori di emissioni superiori alle norme vigenti, comporterà l'obbligo di delocalizzazione degli impianti, anche se localizzati su proprietà private, in aree individuate idonee dal piano suddetto e in grado di soddisfare le esigenze dei gestori.

Per gli impianti di telefonia mobile e/o equiparabili, siti su proprietà privata, l'obbligo di spostamento decorre dalla scadenza dell'eventuale contratto stipulato dall'Ente Gestore con il proprietario dell'immobile.

ARTICOLO 16

(Sanzioni)

1) Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro, da Euro 500,00 fino ad Euro 10.000,00 oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

2) Gli impianti di cui al presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

ARTICOLO 17

(Norme transitorie)

Nelle more dello studio che porterà alla mappatura delle emissioni elettromagnetiche dell'intero territorio comunale e della successiva pianificazione per la localizzazione degli impianti, l'amministrazione comunale potrà rilasciare autorizzazioni provvisorie per aree interessate da siti sensibili come descritti all'art. 5 o per aree con particolari concentrazioni di abitazioni.

Preventivamente alla concessione delle autorizzazioni, anche se provvisorie, l'amministrazione comunale provvederà ad eseguire in proprio misurazioni volte ad appurare il valore di emissione elettromagnetica presente nell'area circostante il sito.

Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica
f.to Arch. Paolo Ferraro

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Bruno Di Marcantonio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena Palumbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia li, 28 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena Palumbo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Aprilia li, 28 GIU. 2011



FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li, 28 GIU. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena Palumbo

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena Palumbo